

## **CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA**

### **Art. 1**

#### **Oggetto.**

I seguenti criteri disciplinano le modalità per la concessione del patrocinio con riguardo ad iniziative che abbiano particolare rilevanza e siano di specifico interesse per la Provincia di Piacenza.

### **Art. 2**

#### **Definizione.**

Il patrocinio rappresenta la forma di massimo riconoscimento morale da parte dell'Ente ad iniziative che si svolgano nel territorio provinciale, salvo quanto di seguito previsto, ritenute meritevoli per le loro finalità di promozione del progresso civile, sociale, culturale, sportivo, turistico e dello sviluppo economico della comunità provinciale, nonché di valorizzazione del territorio e dell'ambiente.

Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative che non si svolgano nel territorio provinciale, purché abbiano rilevanza per la Provincia o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la storia, le tradizioni o la realtà economico-sociale e culturale.

### **Art. 3**

#### **Soggetti competenti alla concessione e durata del patrocinio.**

Il patrocinio è concesso dal Presidente della Provincia con apposita nota, sentita la Giunta.

Il patrocinio si riferisce alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per iniziative che si ripetono periodicamente, la richiesta deve essere riformulata.

### **Art. 4**

#### **Soggetti destinatari.**

Sono soggetti potenziali beneficiari di patrocinio:

- a) enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipino gli enti locali;
- b) enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale di interesse locale che operano senza finalità di lucro;
- c) istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse provinciale, ordini e collegi professionali, Università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse nazionale;
- d) altri enti di particolare e straordinaria rilevanza che svolgono attività attinenti le competenze della Provincia di Piacenza.

Non è possibile concedere il patrocinio a soggetti privati salvo che l'iniziativa promossa non assuma forte valenza culturale, sociale o turistica.

### **Art. 5**

#### **Criteri per la concessione di patrocini.**

La concessione di patrocini è assoggetta ai seguenti criteri:

- a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali d'attività, alle linee d'azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
- b) rilevanza per la comunità locale.
- c) territorialità della manifestazione, eccezion fatta per quanto stabilito all'ultimo comma del precedente art. 2.

## **Art. 6**

### **Esclusioni.**

Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative o manifestazioni:

- a) di carattere commerciale a scopo di lucro;
- b) di carattere politico;
- c) palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali della Provincia.

Il patrocinio non può inoltre essere concesso in relazione ad attività generali, ma solo in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative.

La Provincia può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

## **Art. 7**

### **Patrocinio associato a collaborazione organizzativa.**

La concessione del patrocinio ha carattere non oneroso.

Qualora la domanda di patrocinio sia associata a un'istanza di collaborazione organizzativa, per specifiche iniziative che richiedono l'utilizzo di risorse logistiche dell'Amministrazione Provinciale, il Presidente, sentita la Giunta, ne dispone l'eventuale concessione con apposita nota.

La collaborazione mediante assunzione diretta di spese e fornitura di beni e servizi è disposta dalla Giunta Provinciale con apposita deliberazione.

## **Art. 8**

### **Procedura per la concessione di patrocini.**

Per richiedere il patrocinio è necessario presentare apposita domanda, redatta su carta intestata del richiedente, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. La domanda, in carta semplice, va indirizzata al Presidente della Provincia di Piacenza, deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante del soggetto richiedente e deve contenere gli estremi identificativi del soggetto richiedente e la descrizione dettagliata dell'iniziativa (natura, finalità e modalità di svolgimento) con il programma completo e, qualora prevista nell'iniziativa, la bozza del relativo materiale grafico.

Qualora la domanda non dovesse risultare completa, la richiesta verrà ritenuta non ammissibile.

## **Art. 9**

### **Immagine dell'Ente.**

I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio in modo appropriato, apponendo sugli atti, manifesti o altro materiale pubblicitario inerenti l'iniziativa il logo istituzionale unitamente alla dicitura "con il patrocinio della Provincia di Piacenza".

## **Art. 10**

### **Comitati d'onore.**

L'adesione ai Comitati d'onore è una forma di partecipazione personale del Presidente e degli Assessori, in quanto rappresentanti della Provincia, per le materie di propria competenza, ai Comitati previsti per le diverse manifestazioni.

Nella richiesta di adesione, il soggetto dovrà specificare l'elenco delle istituzioni e delle personalità alle quali è stata inviata analoga richiesta di adesione e l'elenco delle istituzioni e personalità che hanno già formalizzato tale adesione.

I soggetti interessati devono presentare istanza di adesione al Protocollo generale della Provincia almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa.

Per l'adesione ai Comitati d'onore si richiamano i criteri e le modalità stabiliti per il patrocinio, fermo restando che tale adesione non comporterà alcun onere finanziario a carico della Provincia.

**Art. 11****Disposizioni finali.**

I presenti criteri entrano in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.